

A SUD

Ecologia e Cooperazione APS

Memoria scritta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da azioni legali strategiche tese a bloccarla (SLAPP)

Atto del Governo n. 424

Trasmessa alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati

Roma, 27 luglio 2026

1. Premessa e presentazione dell'associazione

A Sud – Ecologia e Cooperazione APS è un'associazione ecologista indipendente, attiva da oltre vent'anni nella promozione della giustizia ambientale e climatica, nella tutela dei diritti umani e nella difesa della partecipazione democratica. L'associazione svolge attività di ricerca, formazione, informazione, monitoraggio ambientale partecipato, advocacy istituzionale e supporto alle comunità coinvolte in conflitti ambientali.

Una parte rilevante del suo lavoro riguarda la tutela delle persone e delle organizzazioni che esercitano funzioni di controllo democratico su questioni di interesse generale, denunciando violazioni dei diritti, danni ambientali, rischi sanitari e responsabilità di attori pubblici e privati. Tale attività ha reso sempre più evidente come il ricorso strumentale agli strumenti giudiziari rappresenti oggi uno dei principali fattori di compressione dello spazio civico. Attivisti e attiviste, giornalisti, ricercatori, rappresentanti di comitati territoriali, organizzazioni non governative e difensori dei diritti umani sono frequentemente esposti a querele, richieste risarcitorie sproporzionate, procedimenti giudiziari seriali e altre forme di intimidazione legale connesse alla loro partecipazione al dibattito pubblico.

Per queste ragioni, A Sud partecipa da anni alla rete **In Difesa Di – per i diritti umani e chi li difende**, una coalizione di organizzazioni e realtà della società civile impegnata nella protezione dei difensori e delle difensore dei diritti umani. Nell'ambito di tale rete, A Sud contribuisce alle attività dell'**Hub di protezione dei difensori dei diritti umani (Hub for defenders)**, costruito per offrire strumenti di tutela integrata alle persone e alle organizzazioni esposte a minacce, criminalizzazione e repressione in ragione del proprio impegno civile.

Attraverso il progetto **P.E.A.C.E. - Protect Eco Activists and Civil society Engagment** e le altre attività dell'Hub, A Sud concorre allo sviluppo di strumenti di prevenzione, orientamento e protezione, con particolare riferimento alla tutela legale, alla sicurezza digitale, al benessere psicologico e al rafforzamento delle capacità organizzative.

L'esperienza maturata mostra che la protezione dei soggetti attivi nella partecipazione pubblica non può essere affidata esclusivamente alla difesa nel singolo procedimento, ma richiede un sistema capace di prevenire e riconoscere tempestivamente le diverse forme di intimidazione. È in tale prospettiva che A Sud accoglie favorevolmente l'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina specificamente rivolta alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce strumenti importanti, tra cui il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, la cauzione, il sostegno processuale da parte degli enti della società civile e specifici rimedi rispetto ai procedimenti abusivi. La scelta espressamente dichiarata nella relazione illustrativa, tuttavia, è quella di un «adattamento minimo», circoscritto alle controversie civili o commerciali con implicazioni transfrontaliere.

Tale impostazione rischia di ridurre considerevolmente l'efficacia concreta della riforma.

2. Le SLAPP come abuso del processo e minaccia alla partecipazione democratica

Le *Strategic Lawsuits Against Public Participation* – SLAPP – sono azioni giudiziarie promosse non soltanto, o non principalmente, allo scopo di ottenere tutela rispetto a un diritto effettivamente leso, ma al fine di intimidire, dissuadere, penalizzare o silenziare persone e organizzazioni impegnate su questioni di interesse pubblico. La loro natura strategica non dipende necessariamente dalla manifesta infondatezza della domanda. Anche un procedimento che presenti un'apparente base giuridica può assumere carattere abusivo quando il suo obiettivo prevalente o il suo effetto concreto siano il logoramento economico, psicologico, reputazionale e organizzativo del soggetto convenuto.

Il processo viene così utilizzato per conseguire finalità estranee alla funzione propria della giurisdizione. Durata dei procedimenti, costi della difesa, complessità tecnica, esposizione mediatica e sproporzione delle risorse tra le parti diventano componenti della strategia intimidatoria. Il risultato perseguito può essere conseguito indipendentemente dall'esito finale della causa: per chi promuove una SLAPP, il procedimento può costituire esso stesso la sanzione.

La conseguenza è il cosiddetto *chilling effect*: la persona direttamente colpita può essere indotta a interrompere la propria attività, a rimuovere contenuti, a rinunciare a pubblicazioni o campagne, ad accettare accordi sfavorevoli o ad astenersi da futuri interventi. L'effetto dissuasivo si estende inoltre a giornalisti, attivisti e organizzazioni che osservano il caso e sono indotti a non occuparsi della medesima questione.

Le SLAPP, in sintesi, determinano una compressione della libera formazione dell'opinione pubblica e sulla libertà di espressione e informazione, oltre che sull'attività di controllo nei confronti dei poteri pubblici ed economici e sull'effettività della partecipazione democratica, in palese violazione con l'art. 21 Cost.; trasformano le garanzie processuali in strumenti di pressione e sfruttano l'asimmetria di risorse

tra soggetti economicamente o politicamente forti, da una parte, e individui, organi di informazione e organizzazioni della società civile, dall'altra.

La loro qualificazione come abuso del processo deve essere letta anche alla luce degli articoli 6 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio generale di divieto dell'abuso del diritto.

Nel campo ambientale e climatico, il fenomeno assume una rilevanza ancora più netta. La Convenzione di Aarhus riconosce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale. Le attività di ricerca indipendente, monitoraggio civico, denuncia pubblica, mobilitazione e contenzioso strategico costituiscono strumenti essenziali per rendere effettivi tali diritti.

Le azioni intimidatorie rivolte contro chi denuncia inquinamento, impatti climatici, violazioni delle norme ambientali o condotte aziendali dannose non colpiscono soltanto il soggetto convenuto. Esse indeboliscono la capacità collettiva di conoscere e discutere decisioni che riguardano la salute, l'ambiente, i territori e le generazioni future.

Secondo i dati riportati nel rapporto europeo di CASE relativo al periodo 2010-2024, sono stati documentati almeno 1.303 procedimenti riconducibili a SLAPP, dei quali 167 avviati nel solo 2024. Il dato è verosimilmente sottostimato, anche a causa dell'assenza di sistemi uniformi di rilevazione e della scarsa pubblicità di molti procedimenti.

Il fenomeno deve pertanto essere affrontato non soltanto quale distorsione processuale, ma quale questione riguardante lo Stato di diritto, il pluralismo e la qualità della democrazia.

3. Condivisione delle osservazioni formulate da CASE Italia

A Sud collabora con la rete europea [CASE](#) - **Coalition Against SLAPPs in Europe** e in particolare con il nodo italiano della rete, CASE Italia, nell'ambito delle attività della rete In Difesa Di e dell'Hub di protezione dei difensori dei diritti umani.

L'associazione condivide i rilievi formulati da CASE Italia nella memoria trasmessa alle Commissioni parlamentari sull'Atto del Governo n. 424, che si allega al presente contributo e alla quale si rinvia per l'analisi puntuale dell'articolato.

In particolare, si condividono le osservazioni riguardanti:

- la definizione di questione di interesse pubblico e di figura pubblica;
- gli indici attraverso i quali individuare il carattere abusivo del procedimento;
- la nozione di implicazioni transfrontaliere;
- le condizioni per l'accesso alla cauzione;
- la distribuzione dell'onere della prova;
- il rimborso delle spese sostenute dal convenuto;
- la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti;

- la protezione rispetto al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni provenienti da Paesi terzi.

La memoria di CASE Italia evidenzia, in particolare, che la definizione di controversia transfrontaliera contenuta nell'articolo 3, comma 3, dello schema considera esclusivamente il domicilio delle parti, omettendo il riferimento agli ulteriori elementi pertinenti della situazione contemplati dall'articolo 5 della direttiva. Tale impostazione potrebbe escludere controversie aventi oggetto, effetti o collegamenti sostanziali con altri Stati soltanto perché entrambe le parti risultano domiciliate in Italia.

Al fine di evitare inutili sovrapposizioni, il presente contributo non riproduce le singole proposte correttive formulate da CASE Italia, ma intende piuttosto richiamare l'attenzione della Commissione su alcune questioni di carattere generale e sistemico.

4. La necessità di superare una trasposizione minimale

Il principale limite dello schema di decreto legislativo risiede nella scelta di circoscrivere le nuove garanzie ai procedimenti civili e commerciali aventi implicazioni transfrontaliere.

La limitazione della direttiva alle controversie transfrontaliere deriva dalle competenze attribuite all'Unione europea e dalla base giuridica utilizzata per la sua adozione. Essa non esprime, tuttavia, una valutazione secondo cui le controversie interne sarebbero meno abusive o meritevoli di una tutela inferiore.

La stessa Commissione europea ha affiancato alla direttiva la raccomandazione (UE) 2022/758, il cui ambito comprende anche le controversie puramente interne e sollecita adeguamenti riguardanti i procedimenti civili, penali e amministrativi. Anche la raccomandazione CM/Rec(2024)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa invita gli Stati ad adottare un quadro organico, applicabile alle diverse tipologie di procedimento.

Una trasposizione limitata al minimo obbligatorio produce una tutela non commisurata alla reale diffusione del fenomeno. Secondo le rilevazioni richiamate da CASE Italia, oltre il 90 per cento delle azioni abusive documentate presenta carattere puramente interno.

L'articolo 3, comma 3, dello schema stabilisce che un procedimento promosso davanti all'autorità giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere quando sia l'attore sia il convenuto siano domiciliati in Italia.

Ne consegue che un procedimento promosso da un'impresa italiana contro un'associazione, un giornalista o un attivista domiciliato in Italia, avente a oggetto una questione di relevantissimo interesse pubblico, rimarrebbe estraneo alle nuove garanzie.

Il carattere abusivo di una controversia non dipende tuttavia dalla nazionalità o dal domicilio delle parti, ma dalla finalità intimidatoria, dalla sproporzione tra le risorse disponibili, dalle modalità di esercizio dell'azione e dall'effetto prodotto sulla partecipazione pubblica.

La soluzione prospettata determina quindi un doppio binario: due persone che abbiano svolto attività sostanzialmente identiche e siano destinatarie di procedimenti analogamente abusivi potrebbero ricevere tutele profondamente diverse in ragione della sola presenza di un elemento formale di carattere transfrontaliero.

Tale disparità appare difficilmente giustificabile alla luce della finalità della disciplina e rischia di renderne residuale l'applicazione. Sarebbero escluse soprattutto le vertenze locali, nelle quali comitati territoriali, giornalisti di testate minori, associazioni e singoli cittadini dispongono spesso di minori risorse economiche e organizzative e risultano pertanto maggiormente vulnerabili.

Non si ignora che la legge di delegazione europea ha dettato uno specifico criterio relativo alla definizione delle questioni transfrontaliere. Nondimeno, l'attuazione della direttiva avrebbe potuto essere accompagnata da un intervento normativo nazionale complementare, fondato sulle competenze proprie del legislatore italiano, volto a estendere garanzie equivalenti ai procedimenti interni.

Non si tratterebbe di introdurre un privilegio processuale per determinate categorie, né di comprimere il diritto costituzionale di agire in giudizio. Si tratterebbe di assicurare strumenti equilibrati e sottoposti alla valutazione del giudice nei casi in cui il processo venga utilizzato in modo manifestamente infondato o abusivo contro l'esercizio di diritti fondamentali.

A Sud invita pertanto la Commissione a chiedere al Governo di superare l'impostazione dell'adattamento minimo o, quantomeno, ad accompagnare il recepimento con un preciso impegno a estendere tempestivamente le medesime garanzie alle controversie interne.

5. L'esclusione dei procedimenti penali e amministrativi

Un secondo profilo critico riguarda l'esclusione dei procedimenti penali e amministrativi, nonché dell'azione civile esercitata nel processo penale.

Tale limite dipende dalle competenze dell'Unione e non dalla minore pericolosità delle SLAPP promosse attraverso strumenti penali o amministrativi.

Nel contesto italiano, le querele per diffamazione costituiscono una delle modalità più diffuse di intimidazione nei confronti di giornalisti, attivisti e difensori dei diritti umani. La semplice apertura di un procedimento penale può produrre costi, incertezza, esposizione pubblica e conseguenze professionali particolarmente gravose, anche quando il procedimento si concluda con un'archiviazione o un'assoluzione.

L'esclusione integrale del penale può inoltre incentivare fenomeni di elusione: qualora soltanto l'azione civile sia soggetta a specifici filtri e conseguenze, il soggetto intenzionato a intimidire chi partecipa al dibattito pubblico potrebbe essere indotto a ricorrere preferibilmente alla querela penale.

La raccomandazione della Commissione europea e quella del Consiglio d'Europa indicano espressamente l'opportunità di predisporre misure applicabili anche ai procedimenti penali e amministrativi. L'Italia dovrebbe pertanto intervenire, nel rispetto delle specificità dei diversi riti, attraverso una disciplina organica che comprenda almeno:

- criteri per l'identificazione tempestiva delle querele aventi finalità intimidatoria;
- meccanismi accelerati di valutazione e definizione;
- conseguenze effettive nei confronti di chi utilizza abusivamente lo strumento penale;
- forme di ristoro delle spese e dei danni sostenuti dalla persona colpita;
- formazione specifica per magistrati, avvocati e operatori del diritto.

La disciplina europea non dovrebbe costituire il punto di arrivo dell'intervento nazionale, ma il primo nucleo di una riforma più ampia.

Al riguardo, si evidenzia come ai sensi del Considerando n. 23 della Direttiva qui trasposta, la definizione di "interesse pubblico" appare molto più ampia di quella inserita nel progetto di Decreto legislativo: ai sensi del succitato Considerando, infatti, tale sono *"le questioni relative al godimento dei diritti fondamentali, tra cui la parità di genere, la protezione dalla violenza di genere e la non discriminazione, nonché la protezione dello Stato di diritto, della libertà e del pluralismo dei media. [...] la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o per i diritti dei consumatori e del lavoro"*.

Al contrario, ai sensi dell'art. 2 del progetto di Decreto legislativo, per "interesse pubblico" si intende ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse, ivi compresi i seguenti ambiti: *"1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima; 2) le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura di rilievo pubblico; 3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, purché, in quest'ultimo caso non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità; 4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3)"*.

Si tratta di una definizione che non corrisponde pienamente a quella elaborata all'interno della Direttiva europea, in quanto il legislatore italiano da un lato esclude una serie di questioni dall'indubbia rilevanza pubblica (si pensi soltanto alle questioni di genere), ma dall'altro amplia impropriamente tale definizione alle accuse di corruzione, frode o altro illecito penale ed amministrativo che, come evidenziato in precedenza, non possono essere ricomprese nel perimetro della Direttiva, in ragione dell'incompetenza dell'Unione in questi ambiti legislativi e processuali.

6. Effettività e tempestività delle garanzie processuali

L'utilità delle misure anti-SLAPP dipende dalla loro capacità di intervenire nelle fasi iniziali del procedimento. Una tutela accordata soltanto all'esito di un giudizio lungo e oneroso non neutralizza il principale effetto perseguito attraverso l'azione abusiva.

Lo schema introduce un procedimento incidentale per il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate. La relazione illustrativa motiva la scelta della sentenza, anziché dell'ordinanza, con l'esigenza di giungere a una pronuncia definitiva e impugnabile.

Tale meccanismo rappresenta un avanzamento rilevante, ma la sua efficacia deve essere valutata considerando:

1. l'accessibilità concreta dello strumento;
2. la rapidità della decisione;
3. i costi necessari per attivarlo;
4. il rapporto tra manifesta infondatezza e carattere abusivo;
5. il rischio che le impugnazioni prolunghino ulteriormente la controversia.

La manifesta infondatezza e l'abusività sono categorie distinte. Una SLAPP può essere costruita in modo da non risultare immediatamente priva di ogni fondamento, pur presentando richieste sproporzionate, pluralità di azioni, minacce preventive, scelta opportunistica del foro o altre condotte idonee a rivelarne la finalità intimidatoria.

Una disciplina che consenta il rigetto anticipato soltanto nei casi di evidente infondatezza rischia pertanto di non intercettare le azioni più sofisticate, nelle quali il carattere abusivo emerge dalla strategia complessiva e non dalla totale inconsistenza della domanda.

Si ritiene necessario che gli indici di abusività assumano rilievo effettivo sin dalle prime fasi del procedimento e che il giudice possa adottare tempestivamente le misure necessarie a impedirne gli effetti intimidatori. Occorre inoltre evitare che il soggetto colpito sia gravato dall'onere sostanziale di dimostrare la totale infondatezza della domanda avversaria: una volta forniti elementi idonei a ricondurre la controversia alla partecipazione pubblica e a evidenziarne il possibile carattere abusivo, deve spettare all'attore sostanziare adeguatamente la propria pretesa.

7. Spese, danni e sanzioni effettive

L'asimmetria economica è uno degli elementi centrali delle SLAPP. Anche quando la persona convenuta prevalga nel merito, le spese non recuperate, il tempo sottratto all'attività professionale o associativa, il danno reputazionale e l'impatto psicologico possono determinare conseguenze irreversibili.

Per tale ragione, il rimborso delle spese non può essere meramente simbolico né limitato in modo tale da lasciare a carico del bersaglio una parte rilevante dei costi sostenuti.

La memoria di CASE Italia osserva che il riferimento ai limiti del tariffario forense potrebbe non assicurare il recupero integrale delle spese effettivamente necessarie, come richiesto dall'articolo 14 della direttiva, salvo il limite delle spese eccessive.

È inoltre necessario che le conseguenze previste per chi promuove procedimenti abusivi siano effettive, proporzionate e dissuasive. In assenza di conseguenze adeguate, un soggetto dotato di elevate risorse economiche può considerare le spese processuali come un costo ordinario della propria strategia comunicativa o aziendale.

La valutazione del danno dovrebbe tenere conto non soltanto delle spese difensive, ma anche:

- della durata e della serialità dei procedimenti;
- dell'eventuale moltiplicazione delle azioni contro più persone;
- dell'impatto sulla continuità delle attività giornalistiche, civiche o associative;
- delle minacce o delle richieste stragiudiziali che abbiano preceduto la causa;
- della sproporzione delle risorse economiche e organizzative tra le parti;
- dell'effetto dissuasivo prodotto sulla collettività di riferimento.

8. Misure di sostegno, raccolta dei dati e formazione

A Sud valuta positivamente il riconoscimento, contenuto nell'articolo 5 dello schema, della possibilità per associazioni, sindacati e altri enti collettivi di intervenire a sostegno del convenuto. Lo schema riconosce la legittimazione agli enti che, sulla base dello statuto o dell'attività concretamente svolta, abbiano interesse a tutelare i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica.

Questa previsione riconosce il carattere collettivo degli interessi incisi dalle SLAPP. La sua applicazione dovrà tuttavia evitare che l'intervento si traduca in un ulteriore aggravio processuale o economico per gli enti della società civile.

Il contrasto alle SLAPP richiede, inoltre, misure non limitate al processo. Sono necessari:

- un punto di contatto nazionale chiaramente identificabile;
- servizi accessibili di informazione e orientamento;
- strumenti di assistenza legale e psicologica;
- adeguate risorse per le organizzazioni che sostengono le persone colpite;
- formazione specialistica rivolta alla magistratura e alle professioni legali;
- raccolta e pubblicazione periodica di dati omogenei.

La mancanza di dati costituisce uno dei principali ostacoli alla comprensione del fenomeno. Le rilevazioni dovrebbero comprendere non soltanto i procedimenti formalmente qualificati come abusivi, ma anche le domande di rigetto anticipato, le decisioni sulle cauzioni, le condanne alle spese e ai danni, la durata dei procedimenti, la tipologia dei soggetti coinvolti e la materia di interesse pubblico interessata.

La raccolta dei dati dovrà includere, attraverso interventi ulteriori, anche le querele e i procedimenti penali potenzialmente intimidatori. In caso contrario, la rappresentazione statistica del fenomeno italiano sarebbe necessariamente parziale.

9. Il recepimento negli altri Stati membri e la procedura di infrazione

Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 7 maggio 2026. L'[European Anti-SLAPP Monitor](#), promosso da CASE e dallo European Centre for Press and Media Freedom, evidenzia un quadro ancora disomogeneo: alcuni Stati hanno completato formalmente il recepimento, mentre in altri il procedimento risulta avviato, parziale o in ritardo.

Belgio, Francia, Svezia e Cipro risultano, alla data del presente contributo, tra gli Stati che hanno adottato misure di recepimento, sebbene con livelli di protezione differenti. Il Belgio ha esteso le garanzie anche alle controversie civili interne, mostrando che il limite transfrontaliero della direttiva può essere superato dal legislatore nazionale. Permane invece anche in quel sistema l'assenza di garanzie equivalenti per i procedimenti penali.

Il 14 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti di quattordici Stati membri, tra cui l'Italia, per la mancata comunicazione delle misure complete di recepimento. Gli Stati interessati dispongono di due mesi per rispondere e notificare le misure adottate; in mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà emettere un parere motivato.

L'urgenza determinata dalla procedura di infrazione non dovrebbe tuttavia tradursi in un recepimento esclusivamente formale. Al contrario, il ritardo accumulato rende ancora più necessario adottare una disciplina chiara, coerente e capace di produrre effetti concreti.

L'esperienza degli altri Stati dimostra che la trasposizione può costituire l'occasione per integrare le garanzie europee nel sistema processuale nazionale e per estenderle, quando necessario, alle controversie interne. Un'attuazione minimale rischierebbe invece di richiedere a breve un nuovo intervento legislativo, lasciando nel frattempo prive di protezione la grande maggioranza delle persone colpite.

10. Conclusioni e raccomandazioni

A Sud riconosce il valore dell'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina specifica contro le domande manifestamente infondate e i procedimenti giudiziari abusivi diretti a bloccare la partecipazione pubblica.

Lo schema di decreto contiene istituti potenzialmente rilevanti e contribuisce a riconoscere normativamente che l'uso strumentale del processo può costituire una minaccia alla libertà di espressione, al diritto all'informazione e alla partecipazione democratica.

La scelta di limitare la disciplina al nucleo minimo imposto dalla direttiva ne compromette, tuttavia, la capacità di rispondere al fenomeno nella sua effettiva configurazione nazionale.

A Sud chiede pertanto alla Commissione di formulare un parere che solleciti il Governo:

1. **a estendere le garanzie previste dallo schema ai procedimenti civili e commerciali privi di implicazioni transfrontaliere**, evitando l'introduzione di un doppio binario di tutela;
2. **a ricondurre la nozione di implicazioni transfrontaliere alla formulazione della direttiva**, tenendo conto non soltanto del domicilio delle parti, ma anche degli altri elementi pertinenti della controversia;
3. **ad avviare contestualmente una riforma organica delle querele e delle altre iniziative penali abusive**, in conformità alla raccomandazione della Commissione europea e alla raccomandazione CM/Rec(2024)2 del Consiglio d'Europa;
4. **a garantire che manifesta infondatezza e abusività siano valutate in modo coordinato**, assicurando che gli indici di finalità intimidatoria assumano rilievo sin dalle fasi iniziali del procedimento;
5. Introdurre nella proposta di Decreto legislativo una **definizione di "interesse pubblico" più puntuale e più coerente** rispetto a quello presente nella Direttiva recependa.
6. **a rendere effettivi il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e le conseguenze sanzionatorie**, tenendo conto dell'asimmetria delle risorse e dell'effetto dissuasivo prodotto dalla controversia;
7. **a garantire l'applicabilità delle nuove misure processuali, per quanto compatibile, anche alle fasi successive dei procedimenti già pendenti**;
8. **a rafforzare gli strumenti di sostegno alle persone colpite**, attraverso un punto di contatto nazionale, servizi di orientamento, assistenza legale e psicologica e adeguato coinvolgimento delle organizzazioni della società civile;
9. **a istituire un sistema completo e trasparente di raccolta dei dati e di monitoraggio**, esteso progressivamente anche ai procedimenti penali e amministrativi;
10. **a prevedere percorsi strutturali di formazione** per magistrati, avvocati, giornalisti, organizzazioni della società civile e operatori interessati;
11. **a recepire integralmente le ulteriori osservazioni formulate da CASE Italia**, allegate al presente contributo.

Contrastare le SLAPP non significa limitare il diritto di agire in giudizio né sottrarre determinate persone alla responsabilità per eventuali condotte illecite. Significa preservare il processo dalla sua trasformazione in strumento di intimidazione e garantire che la tutela della reputazione e degli altri diritti individuali sia temperata con la libertà di espressione, il diritto all'informazione e l'interesse generale alla partecipazione pubblica.

Una disciplina realmente efficace non tutela soltanto chi è direttamente coinvolto in una controversia. Tutela il diritto della collettività a conoscere fatti di interesse pubblico, a discutere le decisioni dei poteri economici e istituzionali e a partecipare liberamente alla vita democratica.

A Sud – Ecologia e Cooperazione APS

A Sud acconsente alla pubblicazione del presente documento sul sito internet della Camera dei deputati.

Allegati

- CASE Italia, “Osservazioni e raccomandazioni nell'ambito del parere sull'A.G. n. 424 relativo all'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1069 in materia di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”.
- M. Di Pierri, “Diritto alla partecipazione e SLAPP: profili critici e risposta normativa dell'Unione europea”, in Diritto e clima, n. 1, 2026.